

LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 2012, N. 3

Disposizioni urgenti in materia di personale regionale, di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona e di previdenza integrativa¹

Art. 1 [Modificazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Legge finanziaria)]

1. *(omissis)*²

Art. 2 [Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano)]³

1. *(omissis)*⁴

2. Gli organi delle Camere di commercio già insediati alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla loro naturale scadenza.

3. *(omissis)*⁵

¹ In B.U. 27 giugno 2012, n. 26.

² Sostituisce il comma 1 dell'art. 7 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8.

³ Le modifiche si intendono riferite al D.P.G.R. 1 dicembre 1988, n. 46/L.

⁴ Modifica il comma 1 dell'art. 7 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

⁵ Inserisce l'art. 18-*bis* dopo l'art. 18 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

Art. 3 (Interpretazione autentica)

1. *(omissis)*⁶

Art. 4 [Modifica della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modifiche (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona)]

1. *(omissis)*⁷

⁶ Inserisce il comma 4-*bis* dopo il comma 4 dell'art. 3 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

⁷ Aggiunge il comma 5-*bis* dopo il comma 5 dell'art. 5 della l.r. 21 settembre 2005, n. 7.

